

**ATTO DEL GOVERNO**  
**SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE**

Schema di decreto legislativo in materia di riqualificazione  
dei servizi pubblici per l'inclusione e l'accessibilità

*(Parere ai sensi degli articoli 1, comma 2, e 2, comma 2, lettera e)  
della legge 22 dicembre 2021, n. 227)*

**(Trasmesso alla Presidenza del Senato l'8 agosto 2023)**



*Al Ministro*  
*per i rapporti con il Parlamento*  
DRP/II/XIX/D33/23

Roma, 8 agosto 2023

Caro Presidente,

trasmetto, al fine dell'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, lo schema di decreto legislativo, approvato in via preliminare dal Consiglio dei ministri il 1° maggio 2023, in materia di riqualificazione dei servizi pubblici per l'inclusione e l'accessibilità in attuazione dell'articolo 2, comma 2, lettera e) della legge 22 dicembre 2021, n. 227.

Cordialmente

Sen. Luca Ciriani

---

Sen. Ignazio LA RUSSA  
Presidente del Senato della Repubblica  
ROMA

**DECRETO LEGISLATIVO IN MATERIA DI RIQUALIFICAZIONE DEI SERVIZI PUBBLICI PER L'INCLUSIONE E L'ACCESSIBILITA' IN ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 2, COMMA 2, LETTERA E), DELLA LEGGE 22 DICEMBRE 2021, N. 227.**

**Relazione illustrativa**

Il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) prevede tra le azioni chiave nell'ambito della Missione 5, Componente 2, una riforma della normativa in materia di disabilità, intitolata "*legge quadro per le disabilità*" (Missione 5, Componente 2, Riforma 1.1).

In attuazione della riforma, e nel rispetto della prima *milestone* fissata al 31 dicembre 2021, è stata approvata la legge 22 dicembre 2021, n. 227, recante "*Delega al Governo in materia di disabilità*", con la quale il Governo è stato delegato ad adottare uno o più decreti legislativi per la revisione e il riordino delle disposizioni vigenti in materia di disabilità. L'articolo 1, comma 1, della citata legge n. 227 del 2021, come modificato dall'articolo 1, comma 5, della legge n. 14 del 2023, ha fissato al 15 marzo 2024 il termine per l'adozione dei decreti legislativi.

Il decreto legislativo in titolo, composto da 10 articoli, attua la delega in materia di disabilità per la parte relativa alla *riqualificazione dei servizi pubblici in materia di inclusione e accessibilità*, attenendosi ai principi e ai criteri direttivi individuati dall'articolo 2, comma 2, lettera e), della citata legge n. 227 del 2021.

Le disposizioni incidono su una pluralità di testi normativi, riarticolando il panorama dei diritti, delle garanzie procedurali e degli istituti di partecipazione all'agire amministrativo di cui dispongono le persone con disabilità e le associazioni portatrici dei rispettivi interessi esponenziali.

In particolare, l'**articolo 1** individua le finalità del decreto, precisando che le disposizioni in esso contenute sono volte a garantire l'uniformità della tutela dei lavoratori con disabilità sul territorio nazionale e l'accessibilità alle pubbliche amministrazioni da parte dei cittadini per la loro piena inclusione. La norma esplicita, inoltre, la portata del concetto stesso di accessibilità, chiarendo che per essa deve intendersi l'accesso e la fruibilità, su base di eguaglianza con gli altri, dell'ambiente fisico, dei servizi pubblici, compresi i servizi elettronici e di emergenza, dell'informazione e della comunicazione, compresi i sistemi informatici e le tecnologie di informazione in caratteri Braille e in formati facilmente leggibili e comprensibili anche mediante l'adozione di misure specifiche per le varie disabilità ovvero di meccanismi di assistenza o predisposizione di accomodamenti ragionevoli.

L'**articolo 2** delinea l'ambito di applicazione del decreto, circoscrivendolo alle



pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché ai concessionari dei pubblici servizi limitatamente agli articoli 8 e 9. Si prevede, inoltre, che le Autorità indipendenti, gli organi costituzionali e di rilievo costituzionale adeguino i propri ordinamenti ai principi introdotti dal decreto legislativo.

L'**articolo 3** reca la disciplina del Piano integrato di attività e organizzazione, apportando le opportune modifiche all'articolo 6 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80. Secondo le novelle introdotte dal decreto legislativo, ogni pubblica amministrazione individua, nell'ambito del personale in servizio, un dirigente amministrativo ovvero un dipendente al suddetto equiparato dotato di adeguata professionalità o esperienza, comprovata anche da specifica formazione sui temi dell'inclusione sociale e dell'accessibilità per le persone con disabilità. La figura così incaricata ha il compito di definire le modalità e le azioni di cui all'articolo 6, comma 2, lettera f), del citato decreto-legge n. 80 del 2021, finalizzate a realizzare la piena accessibilità alle amministrazioni da parte dei cittadini ultrasessantacinquenni e dei cittadini con disabilità. Alla medesima figura spetta il compito di proporre la definizione degli obiettivi programmatici e strategici della *performance* e la relativa strategia di gestione del capitale umano e di sviluppo organizzativo e gli obiettivi formativi annuali e pluriennali di cui all'articolo 6, comma 2, lettere a) e b), del citato decreto-legge n. 80 del 2021. La medesima disposizione consente peraltro l'assegnazione delle predette funzioni al responsabile del processo di inserimento delle persone con disabilità nell'ambiente di lavoro di cui all'articolo 39-ter, comma 1, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001 e prevede che i nominativi dei soggetti individuati siano comunicati alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica. Per le pubbliche amministrazioni con meno di cinquanta dipendenti, è prevista la possibilità di individuare la figura in oggetto anche ricorrendo a forme di gestione associata. La *ratio* di questa scelta non risiede soltanto nell'obiettivo di consentire una gestione in scala di questi compiti, ma è anche funzionale ad assicurare possibili sinergie nella definizione integrata dei progetti di inclusione volti a garantire l'effettività dei diritti delle persone con disabilità.

L'**articolo 4** reca modifiche al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150. In particolare, all'articolo 3, si prevede l'inserimento di un comma aggiuntivo in base al quale, nella valutazione della *performance* individuale ed organizzativa, secondo criteri strettamente connessi al soddisfacimento dell'interesse del destinatario dei servizi e degli interventi, si tiene conto del raggiungimento o meno degli obiettivi per l'effettiva inclusione sociale e la possibilità di accesso alle persone con disabilità (di cui all'articolo 5, comma 2-bis, (comma aggiunto dal presente decreto), anche al fine dell'applicazione dei commi 5 e 5-bis del medesimo articolo 3 riguardanti



rispettivamente l'erogazione di premi e componenti del trattamento retributivo legati alla *performance*, nonché la valutazione negativa e le relative conseguenze. Viene inserito, inoltre, un comma aggiuntivo all'articolo 5 del medesimo decreto legislativo n. 150 del 2009, al fine di includere tra gli obiettivi di ogni pubblica amministrazione quelli idonei ad assicurare l'effettiva inclusione sociale e le possibilità di accesso delle persone con disabilità, anche al fine di una corretta allocazione delle risorse. Si inserisce, inoltre, una lettera aggiuntiva all'articolo 9, comma 1, prevedendo l'introduzione di specifici indicatori di *performance* legati al raggiungimento degli obiettivi derivanti dalla programmazione strategica della piena accessibilità delle amministrazioni, da parte delle persone con disabilità. Si tratta di una norma di completamento del sistema che va ad integrare le disposizioni precedenti sul versante specifico degli indicatori di performance della dirigenza. Essi costituiscono, infatti, uno strumento per condurre ad effettività gli obiettivi di inclusione e partecipazione delle persone con disabilità.

L'**articolo 5** disciplina il ruolo dei rappresentanti delle associazioni rappresentative delle persone con disabilità iscritte al Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'articolo 45, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117. Queste ultime partecipano, nei modi definiti dall'Organismo indipendente di valutazione, sentito il dirigente di cui all'articolo 6, comma 2-*bis*, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, (comma aggiunto dal presente decreto), secondo criteri di maggiore rappresentatività nazionale o territoriale e sulla base di specifiche competenze per materia, alla formazione e all'elaborazione di proposte per la definizione delle pertinenti sezioni del Piano integrato di attività ed organizzazione.

Si tratta di norme volte a garantire la piena partecipazione delle Associazioni nel procedimento, al fine di predisporre il Piano integrato di attività e organizzazione alla luce di pratiche consolidate, facendo dunque del mondo della disabilità un attore effettivo e non soltanto un destinatario passivo di scelte normative ed amministrative. Il comma 2 dell'articolo 4, inoltre, introduce la facoltà, da esercitarsi da parte delle associazioni delle persone con disabilità iscritte al Registro unico nazionale del Terzo settore, di presentare osservazioni, nei modi definiti dall'Organismo indipendente di valutazione. Queste osservazioni possono attenersi ai profili che riguardano le possibilità di accesso e l'inclusione sociale delle persone con disabilità, il piano della performance di cui all'articolo 10, comma 1, lettera *a*), del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, se da redigere, nonché la relazione annuale sulla performance di cui alla lettera *b*) del comma 1 del medesimo articolo.

L'**articolo 6** disciplina la figura del Responsabile del processo di inserimento delle persone con disabilità nell'ambiente di lavoro, individuato nell'ambito del personale in servizio. La figura in questione può essere individuata tra i dirigenti di ruolo ovvero



tra i dipendenti; la scelta deve cadere prioritariamente su persone dotate di una certa competenza o esperienza di base, così da poter contare su una sensibilità adeguata nell'assolvere al ruolo di responsabilità per l'inclusione delle persone con disabilità.

L'**articolo 7** assegna alle pubbliche amministrazioni che erogano servizi e ai concessionari di pubblici servizi il compito di indicare, nella carta dei servizi, i livelli di qualità del servizio erogato relativamente alla effettiva accessibilità delle prestazioni per le persone con disabilità, evidenziando quanto previsto dalla normativa vigente nello specifico settore di riferimento. Nella carta dei servizi devono essere esplicitati chiaramente ed in maniera accessibile per le varie disabilità i diritti, anche di natura risarcitoria, che gli utenti possono esigere nei confronti dei gestori del servizio e dell'infrastruttura e le modalità con cui esigerli, anche attraverso gli organi o autorità di controllo preposte.

L'**articolo 8** introduce tra i presupposti giuridici che legittimano i titolari di interessi omogenei ad agire in giudizio nei confronti delle amministrazioni pubbliche in rappresentanza di una pluralità di utenti, la mancata attuazione o violazione dei livelli di qualità dei servizi essenziali per l'inclusione sociale e l'accessibilità delle persone con disabilità contenute nelle carte dei servizi oppure degli obblighi previsti dalla normativa vigente in materia. La previsione, in sostanza, estende esplicitamente il campo di applicazione dell'azione collettiva nei confronti delle pubbliche amministrazioni.

L'**articolo 9** reca la clausola di invarianza finanziaria e l'**articolo 10** disciplina l'entrata in vigore del decreto legislativo, decorrente dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.



**DECRETO LEGISLATIVO IN MATERIA DI RIQUALIFICAZIONE DEI SERVIZI PUBBLICI PER L'INCLUSIONE E L'ACCESSIBILITA' IN ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 2, COMMA 2, LETTERA E), DELLA LEGGE 22 DICEMBRE 2021, N. 227.**

**Relazione tecnica**

Lo schema di decreto legislativo in esame, composto da undici articoli, attua la delega contenuta nell'articolo 2, comma 2, lettera e), della legge 21 dicembre 2021, n. 227, concernente la “*riqualificazione dei servizi pubblici in materia di inclusione e accessibilità*”.

Gli **articoli 1 e 2** individuano, rispettivamente, le finalità del decreto e il relativo ambito di applicazione. Le disposizioni hanno carattere ordinamentale e pertanto, non è suscettibile di determinare effetti sul fronte della finanza pubblica.

**L'articolo 3** interviene con la tecnica della novella sul testo dell'articolo 6 del decreto - legge 9 giugno 2021, n.80 aggiungendo due commi dopo il comma 2 (**2-bis e 2-ter**).

La disposizione prevede che le pubbliche amministrazioni, nell'ambito del personale in servizio, individuino un dirigente amministrativo ovvero un dipendente al suddetto equiparato dotato di adeguata professionalità o esperienza, comprovata anche da specifica formazione sui temi dell'inclusione sociale e dell'accessibilità per le persone con disabilità. La figura così incaricata ha il compito di definire, tra l'altro, le modalità e le azioni di cui all'articolo 6, comma 2, lettera f), del citato decreto-legge n. 80 del 2021, finalizzate a realizzare la piena accessibilità alle amministrazioni, fisica e digitale, da parte dei cittadini ultrasessantacinquenni e dei cittadini con disabilità. Il comma 2 ter prevede che le pubbliche amministrazioni con meno di cinquanta dipendenti, possono individuare una figura di cui al precedente comma 2-bis anche ricorrendo a forme di gestione associata. Le disposizioni limitandosi a prevedere, al comma 2 bis, il conferimento di una specifica funzione nell'ambito del personale in servizio e, al comma 2 ter, la possibilità di esercitare tale funzione in forma associata, hanno natura ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

**L'articolo 4** reca disposizioni in materia di obiettivi di produttività della Pubblica Amministrazione e *performance* del personale dirigenziale, aggiungendo gli opportuni riferimenti e collegamenti alla necessità di garantire la piena accessibilità fisica e digitale delle amministrazioni da parte delle persone con disabilità. Si tratta di



disposizioni di carattere ordinamentale che non comportano maggiori oneri per la finanza pubblica.

**L'articolo 5** è volto a garantire la piena partecipazione delle Associazioni rappresentative delle persone con disabilità nel procedimento di predisposizione del Piano integrato di attività e organizzazione, facendo dunque del mondo della disabilità un attore effettivo e non soltanto un destinatario passivo di scelte normative ed amministrative. Si tratta di disposizione di carattere ordinamentale che non comporta oneri per la finanza pubblica

**L'articolo 6** disciplina la figura del Responsabile del processo di inserimento delle persone con disabilità nell'ambiente di lavoro. Anche in questo caso la norma precisa che la nomina del responsabile deve avvenire senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. Inoltre, viene specificato che il responsabile deve essere individuato nell'ambito del personale in servizio. L'intervento normativo, dunque, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

**L'articolo 7** prevede che le pubbliche amministrazioni che erogano servizi e i concessionari di pubblici servizi sono tenuti ad indicare nella carta dei servizi i livelli di qualità del servizio erogato relativamente alla effettiva accessibilità delle prestazioni per le persone con disabilità. Si tratta di disposizione di carattere ordinamentale che non comporta oneri per la finanza pubblica.

**L'articolo 8** introduce la mancata attuazione o violazione dei livelli di qualità dei servizi essenziali per l'inclusione sociale e l'accessibilità delle persone con disabilità contenute nelle Carte dei servizi, tra i presupposti giuridici che legittimano i titolari di interessi omogenei ad agire in giudizio nei confronti delle amministrazioni pubbliche in rappresentanza di una pluralità di utenti. Si tratta di disposizione di carattere ordinamentale che non comporta oneri per la finanza pubblica.

**L'articolo 9** reca la **clausola di neutralità finanziaria** chiarendo, al comma 1, che dall'attuazione delle disposizioni del decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e ribadendo, al comma 2, che le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente

**L'articolo 10** disciplina l'entrata in vigore del decreto, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi dell'art. 17 comma 3, della Legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito **positivo**  negativo





**DECRETO LEGISLATIVO IN MATERIA DI RIQUALIFICAZIONE DEI SERVIZI PUBBLICI PER L'INCLUSIONE E L'ACCESSIBILITA' IN ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 2, COMMA 2, LETTERA E), DELLA LEGGE 22 DICEMBRE 2021, N. 227.**

**IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA**

VISTI gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;

VISTA la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità ed il relativo Protocollo opzionale, firmata a New York il 13 dicembre 2006, ratificata ai sensi della legge 3 marzo 2009, n. 18;

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri» e, in particolare, l'articolo 14;

VISTA la legge 22 dicembre 2021, n. 227, recante «Delega al Governo in materia di disabilità» e, in particolare, l'articolo 2, comma 2, lettera e);

VISTA la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante «Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate»;

VISTA la legge 12 marzo 1999, n. 68, recante «Norme per il diritto al lavoro dei disabili»;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;

VISTA la legge 9 gennaio 2004, n. 4, recante «Disposizioni per favorire e semplificare l'accesso degli utenti e, in particolare, delle persone con disabilità agli strumenti informatici»;

VISTO il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, recante «Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni»;

VISTO il decreto legislativo 20 dicembre 2009, n. 198, recante «Attuazione dell'articolo 4 della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ricorso per l'efficienza delle amministrazioni e dei concessionari di servizi pubblici»;

VISTO il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, recante «Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia»;

VISTA la legge 24 febbraio 2023, n. 14, recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi. Proroga di termini per l'esercizio di deleghe legislative» e, in particolare, l'articolo 1, comma 5;

VISTO il decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236, recante «Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di



edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche»;

VISTA la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 1° maggio 2023;

VISTA l'intesa raggiunta in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella riunione del \_\_\_\_\_;

UDITO il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del \_\_\_\_\_;

ACQUISITI i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica espressi in data \_\_\_\_\_;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del \_\_\_\_\_;

SULLA PROPOSTA del Ministro per le disabilità, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, del lavoro e delle politiche sociali, della salute, delle imprese e del made in Italy, per la pubblica amministrazione;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

#### **ART. 1**

##### ***(Finalità)***

1. Le disposizioni contenute nel presente decreto costituiscono attuazione dell'articolo 2, comma 2, lettera e), della legge 22 dicembre 2021, n. 227, per garantire l'accessibilità alle pubbliche amministrazioni da parte dei cittadini con disabilità e l'uniformità della tutela dei lavoratori con disabilità presso le pubbliche amministrazioni sul territorio nazionale al fine della loro piena inclusione, nel rispetto del diritto europeo e internazionale in materia, in conformità all'articolo 117 della Costituzione e agli statuti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano e alle relative norme di attuazione.
2. Ai fini del presente decreto, per accessibilità deve intendersi l'accesso e la fruibilità, su base di eguaglianza con gli altri, dell'ambiente fisico, dei servizi pubblici, compresi i servizi elettronici e di emergenza, dell'informazione e della comunicazione, ivi inclusi i sistemi informatici e le tecnologie di informazione in caratteri Braille e in formati facilmente leggibili e comprensibili, anche mediante l'adozione di misure specifiche per le varie disabilità ovvero di meccanismi di assistenza o predisposizione di accomodamenti ragionevoli.

#### **ART. 2**

##### ***(Ambito di applicazione)***

1. Il presente decreto si applica alle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché ai concessionari dei pubblici servizi limitatamente agli articoli 7 e 8.



2. Le Autorità indipendenti, gli organi costituzionali e di rilievo costituzionale adeguano i propri ordinamenti ai principi del presente decreto nell'ambito della loro autonomia regolamentare e organizzativa.

### **ART.3**

#### ***(Piano integrato di attività e organizzazione)***

1. All'articolo 6 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:

«2-*bis*. Le pubbliche amministrazioni di cui al comma 1, nell'ambito del personale in servizio, individuano un dirigente amministrativo ovvero un altro dipendente al suddetto equiparato dotato di adeguata professionalità o esperienza, comprovata anche da specifica formazione sui temi dell'inclusione sociale e dell'accessibilità per le persone con disabilità, che definisce specificatamente le modalità e le azioni di cui al comma 2, lettera *f*), proponendo la relativa definizione degli obiettivi programmatici e strategici della performance di cui al comma 2, lettera *a*), e della relativa strategia di gestione del capitale umano e di sviluppo organizzativo e degli obiettivi formativi annuali e pluriennali di cui al comma 2, lettera *b*). Le predette funzioni possono essere assolte anche dal responsabile del processo di inserimento delle persone con disabilità nell'ambiente di lavoro di cui all'articolo 39-*ter*, comma 1, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001. I nominativi dei soggetti individuati ai sensi del presente comma sono comunicati alla Presidenza del Consiglio dei ministri-Dipartimento della funzione pubblica.

2-*ter*. Le pubbliche amministrazioni di cui al comma 1, con meno di cinquanta dipendenti, possono individuare la figura di cui al comma 2-*bis* anche ricorrendo a forme di gestione associata».

### **ART. 4**

#### ***(Inclusione sociale e accesso delle persone con disabilità tra gli obiettivi di produttività nella pubblica amministrazione)***

1. Al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a*) all'articolo 3, dopo il comma 4, è inserito il seguente:

«4-*bis*. Nel valutare la *performance* individuale ed organizzativa di cui al comma 4 si tiene conto del raggiungimento o meno degli obiettivi per l'effettiva inclusione sociale e la possibilità di accesso alle persone con disabilità di cui all'articolo 5, comma 2-*bis*, anche ai fini dell'applicazione dei commi 5 e 5-*bis* del presente articolo.»;

*b*) all'articolo 5, dopo il comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente:

«2-*bis*. Gli obiettivi, anche nell'ottica di una corretta allocazione delle risorse, assicurano l'effettiva inclusione sociale e le possibilità di accesso delle persone con disabilità.»;

*c*) all'articolo 9, comma 1, dopo la lettera *d*), è aggiunta, in fine, la seguente:



«*d-bis*) agli indicatori di performance relativi al raggiungimento degli obiettivi derivanti dalla programmazione strategica della piena accessibilità delle amministrazioni, da parte delle persone con disabilità.».

## ART. 5

### *(Rappresentanti delle associazioni)*

1. Le associazioni rappresentative delle persone con disabilità iscritte al Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, partecipano, nei modi definiti dall'Organismo indipendente di valutazione, sentito il dirigente di cui all'articolo 6, comma 2-*bis*, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, come inserito dal presente decreto, secondo criteri di maggiore rappresentatività nazionale o territoriale e sulla base di specifiche competenze per materia, alla formazione della sezione del Piano integrato di attività ed organizzazione di cui all'articolo 6, comma 2, lettera *f*), del medesimo decreto-legge n. 80 del 2021 e alla predisposizione delle proposte che il dirigente di cui al citato articolo 6, comma 2-*bis*, del decreto-legge n. 80 del 2021, come inserito dal presente decreto, formula per l'elaborazione delle parti del Piano relativamente alle lettere *a*) e *b*) del comma 2 del medesimo articolo 6.

2. Le associazioni rappresentative delle persone con disabilità iscritte al Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'articolo 45, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n.117, possono presentare osservazioni, nei modi definiti dall'Organismo indipendente di valutazione, relativamente ai profili che riguardano le possibilità di accesso e l'inclusione sociale delle persone con disabilità, al piano della performance di cui all'articolo 10, comma 1, lettera *a*), del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, se da redigere, nonché alla relazione di cui alla lettera *b*), del comma 1, del medesimo articolo 10.

## ART. 6

### *(Responsabile del processo di inserimento delle persone con disabilità nell'ambiente di lavoro)*

1. All'articolo 39-*ter* del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a*) al comma 1, le parole: «Al fine di garantire» sono sostituite dalle seguenti: «Al fine di dare attuazione all'articolo 7, comma 1, e garantire», le parole «con più di duecento dipendenti» sono soppresse e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «in ambiente di lavoro delle persone con disabilità individuato nell'ambito del personale in servizio»;

*b*) dopo il comma 1, è inserito il seguente:

«1-*bis*. Il responsabile di cui al comma 1 è individuato tra i dirigenti di ruolo ovvero tra gli altri dipendenti ed è scelto prioritariamente tra coloro i quali abbiano esperienza sui temi dell'inclusione sociale e dell'accessibilità delle persone con disabilità anche comprovata da specifica formazione.».



## **ART. 7**

### ***(Carta dei servizi)***

1. Le pubbliche amministrazioni che erogano servizi e i concessionari di pubblici servizi sono tenuti ad indicare nella carta dei servizi i livelli di qualità del servizio erogato relativamente alla effettiva accessibilità delle prestazioni per le persone con disabilità, evidenziando quanto previsto dalla normativa vigente nello specifico settore di riferimento, indicando chiaramente ed in maniera accessibile per le varie disabilità i diritti, anche di natura risarcitoria, che gli utenti possono esigere nei confronti dei gestori del servizio e dell'infrastruttura e le modalità con cui esigerli, anche attraverso gli organi o le autorità di controllo preposte.

## **ART. 8**

### ***(Misure di tutela di cui al decreto legislativo 20 dicembre 2009, n. 198)***

1. All'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 20 dicembre 2009, n. 198, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché per la mancata attuazione o violazione dei livelli di qualità dei servizi essenziali per l'inclusione sociale e l'accessibilità delle persone con disabilità contenute nelle carte dei servizi oppure degli obblighi previsti dalla normativa vigente in materia».

## **ART. 9**

### ***(Clausola di invarianza finanziaria)***

1. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

## **ART. 10**

### ***(Entrata in vigore)***

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.





*Presidenza del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA UNIFICATA

**Intesa, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 22 dicembre 2021, n. 227, sullo schema di decreto legislativo in materia di riqualificazione dei servizi pubblici per l'inclusione e l'accessibilità in attuazione del successivo articolo 2, comma 2, lettera e).**

Rep. atti n.70/CU del 7 giugno 2023.

### LA CONFERENZA UNIFICATA

Nell'odierna seduta del 7 giugno 2023;

**VISTA** la legge 22 dicembre 2021, n. 227, recante “Delega al Governo in materia di disabilità” e, in particolare, l'articolo 2, comma 2, lettera e);

**VISTO** il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;

**VISTO** il decreto legislativo 20 dicembre 2009, n. 198, recante “Attuazione dell'articolo 4 della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ricorso per l'efficienza delle amministrazioni e dei concessionari di servizi pubblici”;

**VISTO** il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, recante “Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni”;

**VISTO** il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, recante “Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia”;

**VISTA** la nota dell'11 maggio 2023, acquisita al prot. DAR n. 11597 il 12 maggio 2023, con la quale il Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei ministri ha trasmesso lo schema di decreto legislativo in oggetto ai fini della prescritta intesa;

**VISTA** la nota del 16 maggio 2023, prot. DAR n. 11234, con la quale l'Ufficio per il coordinamento delle attività di segreteria di questa Conferenza ha diramato lo schema di decreto legislativo alle Regioni e agli Enti locali;

**VISTA** la nota del 30 maggio 2023, prot. DAR n. 12762, con la quale l'Ufficio per il coordinamento delle attività di segreteria di questa Conferenza ha trasmesso la convocazione di una riunione tecnica per il 1° giugno 2023, nel corso della quale le Regioni e l'ANCI hanno formulato alcune osservazioni sullo schema di decreto legislativo in oggetto;

**VISTA** la comunicazione del 5 giugno 2023, con la quale la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ha trasmesso le proposte emendative al provvedimento in oggetto, formulate dai Coordinamenti tecnici interregionali delle Commissioni politiche sociali e affari istituzionali – ambito politiche del personale, già illustrate nel corso della riunione tecnica tenutasi il 1° giugno 2023;



*Presidenza del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA UNIFICATA

**VISTA** la comunicazione dell'ANCI, acquisita al protocollo il 5 giugno 2023 e riguardante le osservazioni sullo schema di decreto legislativo in oggetto;

**CONSIDERATO** che, nel corso dell'odierna seduta di questa Conferenza:

- le Regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano hanno espresso avviso favorevole all'intesa con le proposte emendative, di cui al documento allegato;
- ANCI e UPI hanno espresso avviso favorevole al perfezionamento dell'intesa;

**CONSIDERATO** che il Ministro per le disabilità ha dichiarato di accettare tutte le richieste formulate dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibili con la legge delega;

**ACQUISITO** l'assenso del Governo;

#### **SANCISCE INTESA**

tra il Governo, le Regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano e gli Enti locali ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 22 dicembre 2021, n. 227, sullo schema di decreto legislativo in materia di riqualificazione dei servizi pubblici per l'inclusione e l'accessibilità in attuazione del successivo articolo 2, comma 2, lettera e), nei termini di cui in premessa.

Il Segretario  
Cons. Paola D'Avena

Il Presidente  
Ministro Roberto Calderoli

07/06/2023



CONFERENZA DELLE REGIONI  
E DELLE PROVINCE AUTONOME

23/86/CU03/C1-C8

**POSIZIONE SULLO SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO IN MATERIA DI  
RIQUALIFICAZIONE DEI SERVIZI PUBBLICI PER L'INCLUSIONE E  
L'ACCESSIBILITÀ DI CUI ALLA LEGGE DELEGA N. 227 DEL 22 DICEMBRE 2021.**

**Intesa, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 22 dicembre 2021, n.227,**

***Punto 3) o.d.g. Conferenza Unificata***

La Conferenze delle Regioni e delle Province autonome esprime l'intesa con le seguenti proposte emendative.

**1) Emendamenti all'articolo 3**

**3.1** All'articolo 3, comma 1, le parole dopo "2-bis" sono sostituite dalle seguenti:

*"Ai fini della concreta attuazione delle disposizioni del presente decreto le amministrazioni di cui al comma 1, nella predisposizione del Piano integrato di attività e organizzazione di cui all'articolo 6 del decreto – legge 2021, n.113 convertito, con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, tengono conto della necessità di prevedere l'inserimento, ove necessario di figure idonee a favorire l'accessibilità delle persone disabili".*

**Relazione illustrativa**

Lo schema del decreto legislativo introduce una norma volta alla modifica del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) che incide sia sulla sezione del valore pubblico che sul capitale umano e sulla performance.

Tale proposta emendativa ha come obiettivo il raggiungimento della finalità promossa dallo schema di decreto legislativo senza modificare l'articolo 6 del d.l. n. 80/2021 convertito dalla l. n. 113/2021 ma enfatizzando la finalità del decreto legislativo e dando un indirizzo che viene attuato nell'autonomia delle Regioni e degli Enti locali nella predisposizione del PIAO con il solo obbligo di risultato, ossia attraverso la messa a disposizione di risorse umane per attuare il decreto legislativo.

**3.2** All'articolo 3, comma 1, le parole "sui temi dell'inclusione sociale e dell'accessibilità per persone con disabilità," sono sostituite dalle seguenti "sui temi dell'accessibilità, fisica e digitale, delle persone con disabilità"

**Relazione illustrativa**

La modifica è tesa ad eliminare la previsione del possesso da parte del designato di specifica formazione sui soli temi dell'inclusione sociale, tenuto conto che al fine di garantire la piena



accessibilità fisica e digitale è necessario possedere competenze più ampie rispetto a quella esclusivamente sociale. Detta modifica consentirebbe a ciascuna P.A. di individuare la figura più idonea e di essere fedele al testo della legge delega (comma 2 lett. f) dell'art. 6 del D.L.80/2021 espressamente richiamato dall'art .3 dello schema di decreto).

## 2) Emendamenti all'articolo 4

4.1 All'articolo 4, comma 1, lett. a), sostituire le parole *“per l'effettiva inclusione sociale e la possibilità di accesso alle personale con disabilità”* con le seguenti *“per l'effettiva accessibilità fisica e digitale”*.

4.2 All'articolo 4, comma 1, lett. b), sostituire le parole *“assicurano l'effettiva inclusione sociale e le possibilità di accesso delle persone con disabilità.”* con le parole *“assicurano le possibilità di accesso delle persone con disabilità.”*

4.3 All'articolo 4, comma 1, lett. c), dopo le parole *“in fine, la seguente:”* il periodo è così sostituito: *“d-bis) Agli indicatori di performance con riferimento al personale competente relativi al raggiungimento degli obiettivi derivanti dalla programmazione strategica della piena accessibilità fisica e digitale delle amministrazioni da parte delle persone con disabilità.”*

### Relazione illustrativa

Le predette modifiche sono proposte, in quanto, anche in questo caso, la legge delega non si riferisce all'inclusione sociale.

## 3) Emendamenti all'articolo 5

5.1 All'articolo 5, comma 1, le parole *“nei modi definiti dall'Organismo indipendente di valutazione”* sono soppresse;

5.2 All'articolo 5, comma 1, le parole *“della sezione”* sono sostituite dalle seguenti *“dei contenuti”*;

5.3 All'articolo 5, comma 2, le parole *“nei modi definiti”* sono soppresse;

5.4 All'articolo 5, comma, 2 le parole *“e l'inclusione sociale”* sono soppresse.

### Relazione illustrativa

La prima proposta di modifica è dettata dalla considerazione circa il ruolo Svolto dall'OIV con riferimento al PIAO e, in particolare modo, relativamente ai temi dell'inclusione sociale e dell'accessibilità delle persone con disabilità e stante la disposizione di cui all'articolo 3, che individua una figura dirigenziale apposita per detti contenuti.

La seconda proposta di modifica deriva dal fatto che le sezioni del PIAO sono state puntualmente definite dal Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 132/2022.

La terza proposta di modifica è pensata per chiarire immediatamente un unico soggetto "collettore" delle eventuali osservazioni riferite al piano della performance (laddove dovuto) ed alla conseguente relazione (sulla quale l'OIV "gioca" un ruolo incisivo dovendola validare).



La quarta proposta elimina il riferimento all'inclusione sociale, enfatizzando quello dell'accessibilità così da definire con chiarezza l'ambito di intervento delle associazioni.

#### 4) Emendamento all'articolo 6

6.1 All'articolo 6, comma 1, lett. b), sostituire le parole "*sui temi dell'inclusione sociale e dell'accessibilità*" con le parole "*sui temi dell'accessibilità fisica e digitale*".

#### **Relazione illustrativa**

La modifica è tesa ad eliminare la previsione del possesso da parte del designato di specifica formazione sui soli temi dell'inclusione sociale, tenuto conto che al fine di garantire la piena accessibilità fisica e digitale è necessario possedere competenze più ampie rispetto a quella esclusivamente sociale. Detta modifica consentirebbe a ciascuna P.A. di individuare la figura più idonea e di essere fedele al testo della legge delega (comma 2 lett f) dell'art. 6 del D.L.80/2021 espressamente richiamato dall'art .3 dello schema di decreto).

Roma, 7 giugno 2023



Numero \_\_\_\_/\_\_\_\_ e data \_\_/\_\_/\_\_\_\_ Spedizione



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

## Consiglio di Stato

Sezione Consultiva per gli Atti Normativi

Adunanza di Sezione del 25 luglio 2023

### **NUMERO AFFARE 00785/2023**

#### OGGETTO:

Presidenza del Consiglio dei ministri – Ministro per le disabilità

Schema di parere sul decreto legislativo in materia di riqualificazione dei servizi pubblici per l'inclusione e l'accessibilità in attuazione dell'articolo 2, comma 2, lettera e) della legge 22 dicembre 2021, n. 227

#### LA SEZIONE

Vista la nota di trasmissione della relazione prot. n. in data 13/07/2023, con la quale la Presidenza del Consiglio dei ministri – Ministro per la disabilità ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sull'affare consultivo in oggetto;

Esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Giovanni Grasso;

#### *Premessa*

Con nota prot. n. 1297 del 13 luglio 2023, a firma del Capo dell'Ufficio legislativo del Ministro per le disabilità, è stato trasmesso al Consiglio di Stato, ai fini della

formulazione del prescritto parere, lo schema del decreto legislativo in materia di riqualificazione dei servizi pubblici per l'inclusione e l'accessibilità, approvato in attuazione dell'articolo 2, comma 2, lettera e) della legge 22 dicembre 2021, n. 227. Unitamente allo schema, munito del visto della Ragioneria generale dello Stato, sono stati contestualmente trasmessi:

- a) una Relazione “*per richiesta di parere*”, a firma del Capo dell'Ufficio legislativo del Ministro per le disabilità, con visto del Ministro;
- b) la “*Relazione illustrativa*” di accompagnamento e la “*Relazione tecnica*”, con visto della Ragioneria dello Stato;
- c) l'analisi di impatto della regolazione (AIR);
- d) la nota del Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie prot. n. 13105 del 10 giugno 2023, con allegate le Osservazioni formulate dall'ANCI;
- e) l'intesa sullo schema di decreto legislativo tra il Governo, le Regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano e gli enti locali, con allegato documento recante “*proposte emendative*”.

*Osservazioni preliminari. Contesto normativo internazionale, europeo e nazionale.*

1.- Con la legge 3 marzo 2009, n. 18, il Parlamento ha autorizzato la ratifica della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità e del relativo protocollo opzionale, firmata a New York il 13 dicembre 2006 e sottoscritta dall'Italia il 30 marzo 2007.

La Convenzione pone, tra i principi generali, quello del diritto delle persone con disabilità all'accessibilità non solo fisica degli *ambienti*, ma anche dei *servizi*, inclusi quelli pubblici, su base di uguaglianza con gli altri, impegnando alla realizzazione di strutture ed alla previsione di specifiche modalità operative ed organizzative per garantirne una fruizione piena ed effettiva.

Essa muove, segnatamente, dal riconoscimento (lettera v) del Preambolo) dell'importanza “*dell'accessibilità alle strutture fisiche, sociali, economiche e culturali, alla salute, all'istruzione, all'informazione e alla comunicazione*”, nella

prospettiva di *“consentire alle persone con disabilità di godere pienamente di tutti i diritti umani e delle libertà fondamentali”*.

A tal fine l'articolo 9 prefigura l'adozione di *“misure adeguate a garantire alle persone con disabilità, su base di uguaglianza con gli altri, l'accesso all'ambiente fisico, ai trasporti, all'informazione e alla comunicazione, compresi i sistemi e le tecnologie di informazione e comunicazione, e ad altre attrezzature e servizi aperti o forniti al pubblico”*.

Misure, in particolare, orientate:

- a) alla preliminare *identificazione* ed alla programmatica *eliminazione* di *“ostacoli e barriere all'accessibilità”*, con riguardo alla fruibilità *fisica* degli edifici, alla viabilità, ai trasporti ed *“altre strutture interne ed esterne, comprese scuole, alloggi, strutture sanitarie e luoghi di lavoro”*, anche attraverso la previsione di adeguata *“segnaletica in caratteri Braille e in formati facilmente leggibili e comprensibili”*, nonché alla possibilità di accedere *“ai servizi di informazione, comunicazione e altri, compresi i servizi informatici e quelli di emergenza”*;
- b) alla elaborazione, emanazione e verifica di effettività di *“norme nazionali minime”* e di *“linee guida”* per l'accessibilità alle strutture ed ai servizi *“aperti o forniti al pubblico”*, di cui tengano conto anche gli *“organismi privati, che forniscono strutture e servizi aperti o forniti al pubblico”*;
- c) alla previsione di una *“formazione relativa ai problemi di accesso con cui si confrontano le persone con disabilità a tutti gli interessati”*;
- d) alla messa a disposizione e alla promozione di adeguate *“forme di assistenza”*, allo scopo di agevolare l'accessibilità a edifici ed altre strutture aperte al pubblico e di garantire l'accesso all'informazione, anche attraverso la progettazione, lo sviluppo, la produzione e la distribuzione di tecnologie e sistemi di informazione e comunicazione, rendendoli accessibili al minor costo.

2.- Nella medesima prospettiva, il 3 marzo 2021 la Commissione europea ha approvato, con la *Comunicazione al parlamento europeo, al consiglio, al comitato economico e sociale europeo e al comitato delle regioni* COM(2021) 101 final, una

“*Strategia per i diritti delle persone con disabilità 2021-2030*”, cui ha fatto seguito la *Risoluzione* del Parlamento europeo del 7 ottobre 2021.

3.- In tale contesto, il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) ha previsto, tra le “*azioni chiave*” nell’ambito della Missione 5, Componente 2, una riforma della normativa in materia di disabilità, intitolata “*Legge quadro per le disabilità*” (Missione 5, Componente 2, Riforma 1.1).

In attuazione della riforma, e nel rispetto della prima *milestone* fissata al 31 dicembre 2021, è stata approvata la legge 22 dicembre 2021, n. 227, con la quale il Governo è stato delegato ad adottare – entro il termine del 15 marzo 2024, come fissato dall’articolo 1, comma 5 della legge n. 14 del 2023 – uno o più decreti legislativi “*per la revisione e il riordino delle disposizioni vigenti in materia di disabilità*”.

4.- In particolare, la delega ha ad oggetto, ai sensi dell’articolo 1, comma 5, lettera e) della legge n. 227 del 2021, la “*riqualificazione dei servizi pubblici in materia di inclusione e accessibilità*”, in ordine alla quale l’articolo 2, comma 2, lettera e) individua, tra i “*principi e criteri direttivi*” la concorrente previsione, fermi restando “*gli obblighi derivanti dalla normativa vigente*”:

a) della individuazione, presso ciascuna amministrazione, di una “*figura dirigenziale*” preposta – nell’ambito del “*piano integrato di attività e organizzazione*” previsto dall’articolo 6 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113 – alla definizione, con la partecipazione “*dei rappresentanti delle associazioni delle persone con disabilità maggiormente rappresentative*”, della “*programmazione strategica della piena accessibilità, fisica e digitale, delle amministrazioni da parte delle persone con disabilità*”;

b) della introduzione, anche al fine di una corretta allocazione delle risorse, tra gli obiettivi di produttività delle amministrazioni, di cui all’articolo 5 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, di quelli “*specificamente volti a rendere*

*effettive l'inclusione sociale e le possibilità di accesso delle persone con disabilità*”, garantendo alle associazioni rappresentative la facoltà di *“presentare osservazioni sui documenti di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150”*

c) della valutazione del rispetto *“degli obiettivi derivanti dalla programmazione strategica”* ai fini della *performance* del personale dirigenziale;

d) della nomina, da parte dei datori di lavoro pubblici, di un *“responsabile del processo di inserimento delle persone con disabilità nell'ambiente di lavoro”*, ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68, anche al fine di garantire l'*“accomodamento ragionevole di cui all' articolo 3, comma 3-bis, del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216”*;

e) dell'obbligo, per i concessionari dei pubblici servizi, di *“indicare nella carta dei servizi i livelli di qualità del servizio erogato che assicurino alle persone con disabilità l'effettiva accessibilità delle prestazioni, evidenziando quelli obbligatori ai sensi della normativa vigente”*;

f) della estensione del *“ricorso per l'efficienza delle amministrazioni e dei concessionari di servizi pubblici, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 2009, n. 198”*, alla *“mancata attuazione o alla violazione dei livelli di qualità dei servizi essenziali per l'inclusione sociale e la possibilità di accesso delle persone con disabilità oppure degli obblighi previsti dalla normativa vigente in materia”*.

5.- Lo schema di decreto legislativo all'esame, composto da dieci articoli, attua la delega in materia di disabilità per la parte relativa alla riqualificazione dei servizi pubblici in materia di inclusione e accessibilità, attenendosi agli evidenziati principi e ai criteri direttivi. Le disposizioni incidono su una pluralità di testi normativi, riarticolarlo il panorama dei diritti, delle garanzie procedurali e degli istituti di partecipazione all'azione amministrativo di cui dispongono le persone con disabilità e le associazioni portatrici dei rispettivi interessi esponenziali.

*Osservazioni di carattere generale.*

6.- In via preliminare, osserva la Sezione che, sotto il *profilo formale*, l'articolo 1,

comma 2, della legge 22 dicembre 2021, n. 227 prevede, relativamente al procedimento di adozione del decreto legislativo in esame, il “concerto” con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro della salute, nonché con gli altri Ministri eventualmente competenti nelle materie interessate (nella specie – come è dato evincere dal preambolo dello schema di decreto – il Ministro delle imprese e del *made in Italy* e il Ministro per la pubblica amministrazione).

Con nota prot. n. 1305 del 17 luglio 2023, il Capo dell'Ufficio legislativo del Ministro per la disabilità ha trasmesso una dichiarazione, a firma del Segretario del Consiglio dei Ministri e datata 14 luglio 2023, con la quale si attesta che, nella riunione del 1° maggio 2023, alla presenza del Ministro proponente e dei “*Ministri concertanti*”, il Consiglio dei Ministri ha approvato in via preliminare – “*di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, del lavoro e delle politiche sociali, della salute, delle imprese e del made in Italy e per la pubblica amministrazione*” – il decreto legislativo in oggetto.

Vi è sotteso l'assunto che – ancorché non siano stati formalmente e previamente acquisiti – i previsti atti di concerto sarebbero sostanzialmente “assorbiti” dall'approvazione preliminare, in sede di Consiglio dei ministri, dello schema di decreto legislativo.

6.1.- Tale tesi – come in più occasioni ribadito, ancora di recente, dalla Sezione -, non può essere accolta, né la relativa prassi può essere avallata.

6.1.1.- Essa, anzitutto, vanifica la funzione essenziale del concerto ministeriale richiesto dalla legge: la deliberazione del Consiglio dei ministri sullo schema di decreto legislativo (ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400) è, invero, *in ogni caso e comunque* necessaria, anche nei casi in cui la legge non prescriva il concerto. Sicché, se quest'ultimo potesse essere assorbito dalla ridetta deliberazione preliminare, non vi sarebbe, in concreto, alcuna differenza tra i casi in cui la legge delega richieda il concerto e quelli in cui lo stesso non sia



previsto.

6.1.2.- Inoltre, se si seguisse la tesi in questione, il Consiglio di Stato, in sede di esame dello schema per l'espressione del prescritto parere, non sarebbe posto in grado di comprendere se un Ministro, durante la riunione del Consiglio dei Ministri, ha espresso un motivato dissenso o se ha votato in senso contrario alla sua approvazione.

6.1.3.- Ancora: se è vero che il Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della suddetta legge n. 400/1988, "*determina la politica generale del Governo*", è altresì vero che deve comunque essere garantita l'*autonomia* e la *responsabilità* di ogni singolo Ministro nell'espressione del concerto previsto dalla legge, potendo il Consiglio dei ministri intervenire solo *in seconda battuta*, al precipuo fine di dirimere eventuali contrasti insorti tra i Ministri concertanti, così come stabilito dall'articolo 5, comma 2, lettera *c-bis*), della legge n. 400/1988.

6.1.4.- Infine, sotto un profilo dogmatico e di teoria generale, vi è una sostanziale differenza tra il "*concerto*" espresso da uno o più Ministri durante l'*iter* legislativo e la successiva "*approvazione*" del testo in sede di Consiglio dei ministri: nell'istituto giuridico del "*concerto*" è, invero, implicita (come fatto palese anche dall'etimologia, che evoca un *confronto contestuale*) la *discussione*, il *confronto* tra plurime volontà, che trovano una *composizione* proprio a seguito ed in virtù del concerto stesso, in un momento in cui la volontà definitiva non sia stata ancora formata. Al contrario, nell'istituto della "*approvazione*", la volontà – espressa nell'atto da approvare – risulta già *formata*, sicché chi approva ben può essere portatore di un interesse diverso rispetto a chi ha compiuto l'atto produttivo di effetti giuridici.

In analoghe situazioni, la Sezione ha evidenziato che l'approvazione in Consiglio dei Ministri dei provvedimenti legislativi non è, come tale, sufficiente a integrare la fattispecie dell'*atto complesso*, che si presenta quando sia richiesto comunque un atto d'assenso formale. Né, d'altro canto, la decisione squisitamente politica, e non tecnico-amministrativa, è, di per sé, in grado di superare le eventuali discrasie,

aporie o errori tecnico giuridici contenuti in un qualsiasi testo normativo (Cons. Stato, Sez. atti normativi, parere 24 luglio 2018, n. 1897; con riguardo alla necessaria previa acquisizione del concerto ministeriale, si vedano Cons. Stato, Sez. atti normativi: parere 1° giugno 2018, n. 1450; parere 7 ottobre 2016, n. 2059; parere 6 ottobre 2015, n. 2750; parere 1° settembre 2015, n. 2473; parere 18 novembre 2011, n. 4228; parere 8 giugno 2010, n. 2598; parere 1° giugno 2010, n. 2527).

Con l'ulteriore precisazione che il concerto ministeriale – costituendo l'atto con cui il Ministro si rende partecipe dell'iniziativa politica, concorrendo ad assumerne la responsabilità – non può che riguardare il provvedimento nel suo complesso e può essere manifestato dal Ministro, oppure da altro soggetto soltanto per espresso incarico, delega o ordine del Ministro stesso.

6.3.- Ne discende, nel caso di specie, che la (successiva) approvazione dello schema di decreto legislativo in esame da parte del Consiglio dei ministri non è conforme al dato legislativo, che richiede il concerto dei Ministri interessati.

Ancorché non risulti imminente la scadenza del termine per l'esercizio della delega, la Sezione, nel rendere comunque il prescritto parere, esprime l'avviso che lo schema di decreto legislativo debba essere in ogni caso sottoposto ai Ministri interessati, al fine di acquisire, sia pure *a posteriori*, il loro (formale) concerto.

7.- Sempre sotto il profilo formale, osserva la Sezione che l'articolo 1, comma 2 della legge n. 227 del 2021 prevede che lo schema di decreto legislativo sia preceduto da “*intesa in sede di Conferenza unificata di cui all' articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281*”. Nella specie, tale intesa è stata “*sancita*” nella seduta del 7 giugno 2023, nella quale, come risulta dalla documentazione trasmessa: *a)* ANCI e UPI hanno espresso avviso favorevole; *b)* le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano hanno espresso avviso favorevole “*con le proposte emendative, di cui al documento allegato*”.

Orbene, in sede di formalizzazione dell'intesa, il Ministro per le disabilità ha

dichiarato “*di accettare tutte le richieste formulate dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibili con la legge delega*”. Formula linguistica, si deve notare, non esente da ambiguità, laddove la evidenziata “*compatibilità*” può, in astratto, essere interpretata sia come la *ragione* di una (maturata e formalizzata) adesione *contestuale* alle proposte emendative (“*in quanto*” ritenute, cioè, compatibili); sia come *condizione* (o *limite*) di una valutazione *riservata e successiva* (“*se e per quanto*”, cioè, fossero state, all’esito di apposito vaglio, ritenute compatibili).

Sta di fatto – come si osserverà partitamente e specificamente nell’analisi dell’articolato – che, nello schema di decreto “*bollinato*” trasmesso alla Sezione, alcuna delle proposte elaborate e formulate in sede conferenziale risulta, in concreto, accolta. Il che, peraltro, è in contraddizione con la relazione di accompagnamento, nella quale si dà invece motivato conto, alla luce di un articolato apprezzamento di compatibilità, di un accoglimento, sia pure parziale, dei termini dell’intesa.

In tale obiettiva incertezza sul tenore effettivo del testo approvato, la Sezione non è in condizione di formulare osservazioni puntuali. Le quali, in ogni caso, non possono, allo stato degli atti, che essere riferite al testo trasmesso e bollinato.

#### *Osservazioni specifiche.*

8.- L’articolo 1 enuncia le specifiche ‘*finalità*’ del decreto, precisando che le disposizioni in esso contenute sono volte a garantire, in conformità alle indicazioni della legge di delega: a) per un verso, l’“*accessibilità alle pubbliche amministrazioni*” da parte dei “*cittadini con disabilità*”; b) per altro verso, l’“*uniformità della tutela dei lavoratori con disabilità*” presso le pubbliche amministrazioni.

Sotto entrambi i (distinti e concorrenti) profili, l’obiettivo generale è quello della “*piena inclusione*”, che opera (cfr. articolo 1 legge n. 227 del 2022):

a) sia sul piano *sociale* (declinandosi allora, in particolare, nel senso della garanzia

dell'effettivo, pieno e paritario *“accesso al sistema dei servizi, delle prestazioni, dei trasferimenti finanziari previsti e di ogni altra relativa agevolazione”*;

b) sia sul piano *lavorativo* (per il quale si tratta, segnatamente, di *“promuovere l'autonomia della persona con disabilità e il suo vivere su base di pari opportunità con gli altri”*).

In entrambi i casi, l'obiettivo è quello di promuovere, con riguardo alle pubbliche amministrazioni sia in quanto *erogatrici di servizi pubblici* in favore della collettività (in tal caso, con l'assimilazione dei soggetti privati concessionari), sia quali *controparte datoriale* dei rapporti di lavoro, il *“pieno esercizio dei diritti civili e sociali”* delle persone con disabilità (cfr. articolo 1 della Convenzione delle Nazioni Unite).

8.1.- La norma esplicita, al comma 2, la portata del concetto di *“accessibilità”*, chiarendo che per essa deve intendersi l'accesso e la fruibilità, su base di eguaglianza con gli altri, dell'ambiente fisico, dei servizi pubblici, compresi i servizi elettronici e di emergenza, dell'informazione e della comunicazione, compresi i sistemi informatici e le tecnologie di informazione in caratteri Braille e in formati facilmente leggibili e comprensibili anche mediante l'adozione di misure specifiche per le varie disabilità ovvero di meccanismi di assistenza o predisposizione di accomodamenti ragionevoli.

La disposizione è, per questo profilo, del tutto coerente con la previsione dell'articolo 9 della Convenzione delle Nazioni Unite, la quale ne evidenzia l'ampia e comprensiva portata, riferita:

a) sia, *in senso materiale*, all'*“accesso all'ambiente fisico”* agli *“edifici”* ed alle *“strutture”*, interne od esterne, in cui sono erogati *“i servizi aperti o forniti al pubblico”* (ivi *“comprese scuole, alloggi, strutture sanitarie e luoghi di lavoro”*): accesso *“ai luoghi”*;

b) sia, *in senso funzionale*, alla fruizione dei *“sistemi e [...] tecnologie di informazione e comunicazione”*, compresi *“i servizi informatici e quelli di emergenza”*: accesso *“ai servizi”*;

c) sia, *in senso strumentale*, all'apparato *informativo* idoneo ad agevolare l'uno e l'altro (sia mediante adeguata “*segnaletica [...] in formati facilmente leggibili e comprensibili*”, sia mediante “*forme di assistenza*” ed appositi “*servizi di mediazione*”, incluse guide, lettori e interpreti professionisti esperti): accesso “*alle informazioni*”.

Non ci sono, sul punto, osservazioni.

9.- L'articolo 2 definisce l'“*ambito di applicazione*” soggettivo del decreto, operando, a tal fine, un comprensivo richiamo all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Solo relativamente all'obbligo di indicazione, nella carta dei servizi, dei livelli di qualità del servizio erogato (articolo 7) nonché al perimetro del “*ricorso per l'efficienza delle amministrazioni*” (articolo 8), l'ambito soggettivo è esteso (nel pieno rispetto della legge delega: cfr. articolo 2, comma 2, lettera e), nn. 7 e 8) ai “*concessionari di pubblici servizi*”.

Relativamente alle “*Autorità indipendenti*” e agli “*organi costituzionali e di rilievo costituzionale*” è previsto esclusivamente – nel rispetto della loro “*autonomia regolamentare ed organizzativa*” – l'obbligo di adeguamento ai “*principi*” fissati dal decreto.

Non ci sono, in proposito, osservazioni.

10.- L'articolo 3 attua l'indicazione della legge delega, relativamente alla programmatica individuazione (articolo 2, comma 2, lettera e), n. 1) di una “*figura dirigenziale preposta alla programmazione strategica della piena accessibilità, fisica e digitale, delle amministrazioni da parte delle persone con disabilità, nell'ambito del piano integrato di attività e organizzazione previsto dall'articolo 6 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113*”.

A tal fine, è prevista – con il metodo della novellazione – l'introduzione di un comma 2-*bis* e di un comma 2-*ter* nel corpo dell'articolo 6 del decreto-legge n. 80, rispettivamente dedicati alle pubbliche amministrazioni “*con più di cinquanta*

*dipendenti” e quelle “con meno di cinquanta dipendenti”.*

Per le prime, si prevede che la definizione, nel quadro complessivo del Piano integrato, delle *“modalità e [...] azioni finalizzate a realizzare la piena accessibilità alle amministrazioni, fisica e digitale, da parte dei cittadini ultrasessantacinquenni e dei cittadini con disabilità”* sia *“specificamente”* affidata ad una figura dirigenziale (od equiparata), all'uopo individuata nell'ambito del personale in servizio, in possesso di *“adeguata professionalità o esperienza”*, comprovata anche da *“specifica formazione sui temi dell'inclusione sociale e dell'accessibilità per le persone con disabilità”*.

Al medesimo soggetto compete, altresì: a) la *proposta* di definizione degli *“obiettivi programmatici e strategici della performance”*, anche ai fini del *“necessario collegamento della performance individuale ai risultati della performance organizzativa”*, di cui al decreto legislativo n. 150 del 2009 (articolo 6, comma 2, lettera a), decreto-legge n. 80 cit.; b) la relativa *“strategia di gestione del capitale umano e di sviluppo organizzativo e degli obiettivi formativi annuali e pluriennali”* (articolo 6, comma 2, lettera b), decreto-legge cit.).

È previsto che le stesse funzioni possano essere assolte anche dal responsabile del processo di inserimento delle persone con disabilità nell'ambiente di lavoro di cui all'articolo 39-ter, comma 1, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001.

Per le amministrazioni con meno di cinquanta dipendenti, che adottano il piano integrato secondo modalità semplificate, è previsto il ricorso facoltativo a forme di *“gestione associata”*. La *ratio* di questa scelta, come chiarito nella relazione, non risiede soltanto nell'obiettivo di consentire una gestione in scala di questi compiti, ma è anche funzionale ad assicurare possibili sinergie nella definizione integrata dei progetti di inclusione volti a garantire l'effettività dei diritti delle persone con disabilità.

10.1. - La Sezione evidenzia che l'indicazione rinveniente dalla legge delega è, almeno in apparenza, nel senso della mera *“possibilità”* (e, quindi, non dell'*obbligo*) di individuazione di una figura apicale preposta alla programmazione

strategica. Sostanzialmente in tale prospettiva, la Conferenza unificata aveva, del resto, formulato una proposta emendativa che – con il dichiarato obiettivo di valorizzare, con il solo “*obbligo di risultato*”, l’autonomia delle Regioni e degli enti locali – prevedeva siffatto inserimento, sia pure con formula linguistica malcerta e perfino ambigua (“*tenere conto della necessità di prevedere l’inserimento, ove necessario*”), come meramente eventuale (“*ove necessario*”, appunto).

Nondimeno, è avviso della Sezione che la formulazione definitiva dello schema di decreto legislativo in esame sia del tutto coerente e in linea con l’effettivo significato della legge delega, nella quale il riferimento alla *possibilità* di individuazione della figura dirigenziale preposta va intesa nel senso della attribuzione a “*ciascuna amministrazione*” di una siffatta competenza di investitura e della necessità che ciascuna amministrazione adegui la propria organizzazione in modo tale da poterla effettivamente esercitare, e non nel senso - poco coerente con le finalità dell’intervento – di una mera facoltà di individuazione della figura preposta ai compiti predetti.

10.2. - La Sezione segnala, altresì, che – nella relazione in data 13 luglio 2023, che accompagna la richiesta di parere, a firma del Ministro per le disabilità -, si rappresenta che la formulazione definitiva della disposizione avrebbe accolto, in parte, la proposta formulata dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, relativamente alla espunzione, quanto ai requisiti di professionali, esperienziali e formativi, del riferimento alla “*inclusione sociale*” (ritenuto meno specifico e non adeguato a quello richiesto). Ciò, come già evidenziato in sede di osservazioni generali, non trova riscontro nello schema bollinato offerto alla Sezione, che – perciò – non è in grado di formulare valutazioni sul punto. In ogni caso, merita evidenziare che il riferimento all’inclusione sociale è operato dalla stessa legge delega.

11.- L’articolo 4 attua le indicazioni dell’articolo 2, comma 2, lettera e), nn. 3 e 5 della legge delega, che prevedono: a) l’introduzione di specifici “*obiettivi di*

*produttività” delle amministrazioni, preordinati a garantire l’effettività dei diritti di inclusione e di accessibilità dei servizi, anche nella prospettiva di “una corretta allocazione delle risorse”; b) l’inserimento – tra gli obiettivi da valutare ai fini della performance del personale dirigenziale – del “rispetto degli obiettivi derivanti dalla programmazione strategica della piena accessibilità, fisica e digitale, delle amministrazioni da parte delle persone con disabilità”.*

A tali fini, è sancita – con il metodo della novellazione – una triplice modifica del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, nel senso:

a) della introduzione di un comma 2-bis nell’articolo 5 (*Obiettivi e indicatori*), a mente del quale “*gli obiettivi, anche nell’ottica di una corretta allocazione delle risorse, assicurano l’effettiva inclusione sociale e le possibilità di accesso delle persone con disabilità*”;

b) dell’inserimento di un comma 4-bis nel corpo dell’articolo 3, in base al quale del “*raggiungimento o meno degli obiettivi*” in questione si debba tenere conto ai fini della valutazione della *performance* individuale ed organizzativa, anche ai fini dell’applicazione dei commi 5 e 5-bis del medesimo articolo 3, riguardanti rispettivamente l’erogazione di premi e componenti del trattamento retributivo legati alla *performance*, nonché la valutazione negativa e le relative conseguenze;

c) dell’inserimento, nel corpo dell’articolo 9, comma 1, di una lettera d-bis), ai fini del collegamento degli “*indicatori di performance relativi al raggiungimento degli obiettivi derivanti dalla programmazione strategica della piena accessibilità delle amministrazioni, da parte delle persone con disabilità*” alla misurazione e valutazione della *performance* individuale.

Si tratta, come evidenziato dalla relazione, di una norma di completamento del sistema che, in piena adesione ai criteri della delega, integra le disposizioni precedenti sul versante specifico degli indicatori di *performance* della dirigenza, che costituiscono uno strumento per condurre ad effettività gli obiettivi di inclusione e partecipazione delle persone con disabilità.

Non ci sono osservazioni.



12. - L'articolo 5 attua le indicazioni dell'articolo 2, comma 2, letterae), nn. 2 e 4 della legge delega, nella parte in cui prefigurano la possibilità, per le *“associazioni delle persone con disabilità maggiormente rappresentative”*, di concorrere alla elaborazione della programmazione strategica, nonché di formulare osservazioni, relativamente ai profili di interesse, al Piano ed alla Relazione sulla *performance*, di cui all'articolo 10, comma 1 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.

A tal fine, il comma 1 attribuisce alle associazioni rappresentative delle persone con disabilità, iscritte al Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, il duplice diritto: a) di partecipare alla formazione della *“sezione”* del Piano integrato relativa alle modalità e alle azioni finalizzate a realizzare la piena accessibilità; b) di concorrere alla predisposizione delle proposte di definizione degli *“obiettivi programmatici e strategici della performance”* e della *“strategia di gestione del capitale umano e di sviluppo organizzativo e degli obiettivi formativi annuali e pluriennali”*.

Tali diritti sono esercitati: a) nel rispetto dei criteri di *“maggiore rappresentatività nazionale o territoriale”* e sulla base di *“specifiche competenze per materia”*; b) con le modalità definite dall'Organismo indipendente di valutazione e c) previa audizione del dirigente preposto.

12.1. - Nella relazione illustrativa si dà atto dell'accoglimento di una proposta emendativa elaborata dalla Conferenza unificata, nel senso della sostituzione del riferimento alla *“sezione”* del Piano con i suoi *“contenuti”*. Si ribadisce che, in assenza di riscontro con il testo del decreto trasmesso per il parere, la Sezione non è in grado di formulare valutazioni sul punto. In ogni caso, si osserva che la divisione del Piano in *“sezioni”* è confermata dal D.M. 30 giugno 2022, n. 122, che ne ha, da ultimo, definito il relativo *“schema”* tipico.

Il comma 2 abilita le associazioni rappresentative, anche in questo caso *“nei modi definiti dall'Organismo indipendente di valutazione”*, a formulare proprie osservazioni ai fini della redazione, quando prevista, del Piano della *performance* e

della Relazione sulla *performance*.

Si suggerisce, sotto un profilo di *drafting*, di sostituire l'espressione "*se da redigere*", con "*quando ne sia prevista la redazione*".

13.- Il comma 6 attua l'indicazione dell'articolo 2, comma 2, lettera e), n. 6 della legge delega, che prevede "*la nomina, da parte dei datori di lavoro pubblici, di un responsabile del processo di inserimento delle persone con disabilità nell'ambiente di lavoro, ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68, anche al fine di garantire l'accomodamento ragionevole di cui all'articolo 3, comma 3-bis, del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216*".

La figura in questione è già prevista, in realtà, dall'articolo 39~~ter~~ del decreto legislativo 30 marzo 2021, n. 165, così come modificato dall'articolo 10, comma 1 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.

La nuova disposizione si limita, perciò, in coerenza con la legge delega:

a) a *puntualizzare e precisare le finalità* della nomina del responsabile, estendendo il riferimento alla "*efficace integrazione nell'ambiente di lavoro*" alle garanzie di "*non discriminazione*" di cui all'articolo 7, comma 1 del decreto legislativo n. 165 del 2001;

b) a *generalizzare* la regola organizzativa (mercé l'espunzione del vigente limite dimensionale dei "*duecento dipendenti*");

c) a *chiarire*, con più adeguata e puntuale formula linguistica, il (generico) riferimento ai "*processi di inserimento*", nel senso che lo stesso concerna, per l'appunto, l'"*ambiente di lavoro delle persone con disabilità*".

13.1. - La norma precisa che l'individuazione del responsabile debba essere effettuata "*nell'ambito del personale in servizio*". Si può, sul punto, osservare che si tratta di prescrizione corretta ma ridondante, essendo già previsto che la nomina debba avvenire "*senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e nell'ambito delle risorse umane [...] disponibili a legislazione vigente*".

D'altra parte, il comma 1-*bis*, di nuova introduzione, precisa, con ulteriore dettaglio, che il responsabile debba essere individuato "*tra i dirigenti di ruolo*

*ovvero tra gli altri dipendenti*”: mentre è specifica, ed opportuna, l’indicazione della priorità a favore di *“coloro i quali abbiano esperienza sui temi dell’inclusione sociale e dell’accessibilità delle persone con disabilità anche comprovata da specifica formazione”*.

13.2. - Osserva la Sezione che al responsabile del processo di inserimento possono essere senz’altro affidate, ai sensi del comma 2-*bis* dello schema di decreto legislativo in esame, le funzioni relative alla elaborazione del Piano integrato di attività ed organizzazione: in tal caso, peraltro, è previsto, con maggior rigore (ed in conformità alla legge delega), che, in alternativa ad una figura dirigenziale, la designazione operi a favore di un *“dipendente [...] equiparato”* (in ogni caso dotato di adeguata professionalità o comprovata esperienza), e non, semplicemente, ad *“altri dipendenti”*.

Sotto tale profilo, per elidere un potenziale contrasto con la legge delega, occorre tenere per fermo che – laddove le funzioni di cui all’articolo 3, in relazione all’articolo 6 del decreto-legge n. 80 del 2021, siano assolte, per possibile opzione dell’amministrazione, dal responsabile del processo di inserimento – quest’ultimo debba essere, in ogni caso, designato nell’ambito dei dirigenti di ruolo o tra i dipendenti che ricoprono incarichi dirigenziali equiparati.

14.- L’articolo 7 attua l’indicazione dell’articolo 2, comma 2, lettera e), n. 7 della legge delega, relativamente alla previsione dell’obbligo, per i concessionari di pubblici servizi, *“di indicare nella carta dei servizi i livelli di qualità del servizio erogato che assicurino alle persone con disabilità l’effettiva accessibilità delle prestazioni, evidenziando quelli obbligatori ai sensi della normativa vigente”*. L’obbligo in questione è, naturalmente, previsto anzitutto per le *“pubbliche amministrazioni che erogano servizi”*, ed esteso anche ai soggetti *concessionari*.

Nessuna osservazione in proposito.

15.- L’articolo 8 attua la previsione dell’articolo 2, comma 2, lettera e), n. 8 della legge delega, relativamente alla estensione dell’ambito operativo del *“ricorso per*

*l'efficienza delle amministrazioni e dei concessionari di servizi pubblici, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 2009, n. 198, alla “mancata attuazione o alla violazione dei livelli di qualità dei servizi essenziali per l'inclusione sociale e la possibilità di accesso delle persone con disabilità oppure degli obblighi previsti dalla normativa vigente in materia”.*

Anche in tal caso, non ci sono osservazioni.

16.- L'articolo 9 prevede la clausola di invarianza finanziaria, e l'articolo 10 fissa l'entrata in vigore del decreto legislativo dal giorno successivo a quello della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.

17.- In definitiva, lo schema di decreto legislativo, ferme le esposte osservazioni, appare nel suo complesso coerente con il contesto normativo di riferimento e conforme ai principi ed ai criteri direttivi della legge di delega.

P.Q.M.

nelle suesposte osservazioni è il parere della Sezione.

L'ESTENSORE  
Giovanni Grasso

IL PRESIDENTE  
Paolo Troiano

IL SEGRETARIO  
Alessandra Colucci

## ANALISI DELL'IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (A.I.R.)

(Allegato 2 della direttiva del P.C.M. in data 16 febbraio 2018 - G.U. 10 aprile 2018, n. 83)

**Provvedimento:** Decreto legislativo in materia di riqualificazione dei servizi pubblici per l'inclusione e l'accessibilità in attuazione dell'articolo 2, comma 2, lettera e) della legge 22 dicembre 2021, n. 227.

**Amministrazione competente:** Presidenza del Consiglio -Ministro le disabilità

**Referente del Ministero per le disabilità:** Ufficio legislativo

### SINTESI DELL'AIR E PRINCIPALI CONCLUSIONI

Il provvedimento in esame è volto a dare seguito a quanto indicato nella legge 22 dicembre 2021, n. 227 Recante "Delega al Governo in materia di disabilità", emanata in attuazione anche della Riforma 1.1. della Missione 5 Componente 2 del PNRR e anche per dar seguito alle indicazioni della Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità, che introduce il nuovo approccio alla disabilità, come interazione negativa tra la persona, con sue condizioni di salute, e un ambiente (contesto fisico, contesto digitale, relazionale) che prevede degli ostacoli.

Infatti il provvedimento nello specifico è volto ad attuare la parte della delega ricollegabile all'articolo 2, comma 2 lett. e), laddove si forniscono criteri direttivi per rendere accessibile ai cittadini con disabilità, su base di uguaglianza con gli altri, i servizi forniti dalle pubbliche amministrazioni e dai concessionari di pubblici servizi. In tal senso viene previsto che il piano integrato di attività e di organizzazione delle Pubbliche Amministrazioni, così il piano della performance tenga conto di tale necessità di garanzia dell'accessibilità.

Al tempo stesso nella medesima lettera e) della legge delega si prevede che sia disciplinata la nomina, da parte dei datori di lavoro pubblici, di un responsabile del processo di inserimento delle persone con disabilità nell'ambiente di lavoro, ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68, anche al fine di garantire l'accomodamento ragionevole.

Il provvedimento non determina per le pubbliche amministrazioni oneri aggiuntivi.

#### 1. CONTESTO E PROBLEMI DA AFFRONTARE -

Con la legge 3 marzo 2009, n. 18, il Parlamento ha autorizzato la ratifica della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità e del relativo protocollo opzionale, fatta a New York il 13 dicembre 2006, sottoscritta dall'Italia il 30 marzo 2007.

La Convenzione pone, tra i principi generali, quello del diritto delle persone con disabilità all'accessibilità non solo fisica e sensoriale di ambienti, ma anche di servizi, inclusi quelli pubblici, su base di uguaglianza con gli altri, quindi garantendo strutture, modalità operative ed organizzative dei servizi che siano universalmente fruibili e non semplicemente adattati, volta per volta su singole specificità.

Ciò comporta che i servizi debbano essere pianificati, strutturati, organizzati e sviluppati secondo un criterio di accessibilità universale, al di là del singolo rispetto di normative di settore (come, per esempio, quella inerente i servizi informatici ex lege n. 4/2004).

Per questo, sin dall'articolo 6 del D. Lgs. n. 80/2021 occorre che nel Piano integrato di attività e di organizzazione delle Pubbliche Amministrazioni (previsto per assicurare la qualità e la trasparenza dell'attività amministrativa e migliorare la qualità dei servizi ai cittadini e alle imprese, procedendo anche alla reingegnerizzazione dei processi anche in materia di diritto

di accesso) siano previste le modalità e le azioni finalizzate a realizzare la piena accessibilità' alle amministrazioni, fisica e digitale, da parte dei cittadini con disabilità.

La legge 22 dicembre 2021, n. 227, nel prevedere una delega al Governo per l'adozione di uno o più decreti legislativi in materia di disabilità, ha voluto rafforzare l'aspetto dell'accessibilità nel Piano integrato di attività e di organizzazione, prevedendo espressamente all'articolo 2, comma 2, lett. e), ai numeri 1) e 2) che

- 1) *presso ciascuna amministrazione possa essere individuata una figura dirigenziale preposta alla programmazione strategica della piena accessibilità, fisica e digitale, delle amministrazioni da parte delle persone con disabilità, nell'ambito del piano integrato di attività e organizzazione previsto dall'articolo 6 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113;*
- 2) *prevedere la partecipazione dei rappresentanti delle associazioni delle persone con disabilità maggiormente rappresentative alla formazione della sezione del piano relativa alla programmazione strategica di cui al numero 1);*

Inoltre, la legge n. 227/2021 ha anche previsto che tra gli obiettivi di produttività della Pubblica Amministrazione dovessero essere garantiti specifici obiettivi per garantire l'inclusione sociale e la possibilità di accesso delle persone con disabilità ai servizi della Pubblica Amministrazione.

Il provvedimento in esame dà seguito ai criteri di delega sopra enunciati, prevedendo altresì che nel valutare la performance individuale ed organizzativa si tenga conto dei criteri sopra esplicitati, intervenendo sul decreto legislativo n. 150 del 2009. Tra l'altro il provvedimento garantisce che all'articolazione delle sezioni specifiche all'accessibilità sia nel Piano integrato sia nel piano della performance partecipino le organizzazioni rappresentative delle persone con disabilità, in ossequio anche al principio dell'articolo 4.3 della Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità.

Al tempo stesso con il provvedimento in esame si è indicato l'obbligo anche per i concessionari dei pubblici servizi di indicare nella carta dei servizi i livelli di qualità del servizio erogato relativamente all'effettiva accessibilità delle prestazioni e servizi per le persone con disabilità, con la possibilità dei cittadini direttamente interessati anche di agire in giudizio avverso la violazione di ciò, in ossequio agli altri criteri di delega contenuti nel citato articolo 2, comma 2 lett. e), ai numeri 7 ed 8

Infine, in ossequio alla legge delega andava anche prevista, da parte dei datori di lavoro pubblici, il provvedimento in esame indica chi possa essere nominato responsabile del processo di inserimento delle persone con disabilità nell'ambiente di lavoro, onde dar seguito anche a quanto previsto dall'articolo 39-ter del decreto legislativo n. 165/2001.

È questa una figura cardine a fronte dello scarso numero di assunzioni nelle pubbliche amministrazioni di persone con disabilità e dell'esigenza di coprire nelle medesime Amministrazioni scoperture per assunzioni obbligatorie di persone con disabilità per ben 32.847 (dato riferito ad Anno 2018, fonte IX Relazione al Parlamento sullo stato di attuazione della legge n. 68/1999) e della necessità di supportare le persone con disabilità in costanza di rapporto di lavoro (come indicato nelle Linee Guida per l'inserimento lavorativo delle persone con disabilità adottate con Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 43 del 31 marzo 2022 - pagg. 69 e ss.).

Pertanto, le criticità che connotano le aree di intervento nella situazione, attuale e vigente riguardano, tra l'altro, l'abbattimento di barriere architettoniche, l'accessibilità digitale, l'inserimento lavorativo, l'accesso ai servizi pubblici di trasporto, l'accesso alla vita culturale e bibliotecaria.

Relativamente alla necessità di rendere sempre più accessibili i servizi pubblici di trasporto, anche in concessione, si evidenzia la circostanza che la capacità di spostarsi liberamente è molto limitata tra le persone con disabilità. I dati sulla mobilità, relativi al 2019, mostrano che solo il 14,4% delle persone con disabilità si sposta con mezzi pubblici urbani, contro il 25,5% del resto della popolazione.

In particolare, gli spostamenti per raggiungere il luogo di lavoro coinvolgono ogni giorno oltre 300 mila persone tra i 15 e i 64 anni con limitazioni gravi. La maggioranza di questi spostamenti è circoscritta al comune di residenza (il 52,3%), soprattutto per i residenti delle aree metropolitane (86,3%) e del Mezzogiorno (62,3%). Gli spostamenti fuori comune sono il 46,9% e hanno più spesso origine nei comuni più piccoli, nelle periferie delle aree metropolitane (rispettivamente 67,6% nei comuni fino a 2mila abitanti e 61,8% nelle periferie) e nelle regioni del Centro (52,6%). La maggioranza dei viaggi è di breve durata: il 43,5% dura meno di 15 minuti, uno su cinque dura tra 16 e 30 minuti.

Inoltre, in Italia, nonostante le tante buone pratiche, purtroppo frammentate e discontinue, l'accessibilità dell'offerta culturale per le persone con limitazioni gravi resta ben al di sotto delle necessità: nel 2015, per esempio, dichiaravano di essere attrezzati con strutture per disabili il 37,5% dei musei italiani, pubblici e privati; appena il 20,4% di essi offrivano materiale e supporti informativi (percorsi tattili, cataloghi e pannelli esplicativi in braille, ecc.) per favorire in modo concreto una esperienza di visita di qualità da parte delle persone con limitazioni. In aggiunta, solo il 17,3% garantiva un biglietto gratuito o ridotto ai disabili e il 14,4% ai loro accompagnatori.

Peraltro, l'indagine promossa dal Centro Per il Libro e la Lettura e dall'Associazione Italiana Biblioteche, (Fonte ISTAT) con riferimento al 2014, su oltre 6.000 biblioteche di pubblica lettura, aveva accertato che "nell'82% delle strutture è garantita la piena accessibilità agli utenti con limitazioni, nel rispetto delle normative vigenti in materia.

## **2. OBIETTIVI DELL'INTERVENTO**

### **2.1 Obiettivi generali e specifici**

Obiettivi dell'emanazione del provvedimento sono:

- a) rendere coerente l'organizzazione ed il funzionamento delle pubbliche amministrazioni, e quindi dei loro servizi al principio di accessibilità universale;
- b) avere come obiettivo specifico quello di avere indicatori con cui misurare il raggiungimento dell'obiettivo generale sub. a);
- c) favorire l'inserimento lavorativo delle persone con disabilità presso i datori di lavoro pubblici, garantendo che vi sia un contesto accessibile anche in costanza di rapporto di lavoro per le medesime persone;
- d) fare in modo che i concessionari di pubblici servizi possano rendere pubblici i livelli di qualità dei servizi erogati, impegnandosi quindi ad attuarli e garantirli.

### **2.2 Indicatori e valori di riferimento**

Non vi sono indicatori di carattere quantitativo associati agli obiettivi.

Gli indicatori che consentiranno di verificare il raggiungimento degli obiettivi perseguiti dal nuovo assetto dei servizi pubblici hanno natura qualitativa e consistono nella capacità di essere quanto più facilmente fruibili dalle persone con disabilità, su base di uguaglianza con gli altri.

Gli indicatori dovranno misurare con indice alto, medio, basso, il grado di soddisfazione dell'utenza sia con riferimento alla qualità della prestazione erogata, sia all'incremento alle persone che accedono al servizio rispetto al numero complessivo degli accessi, nonché con riferimento alla riduzione dei tempi di erogazione della prestazione medesima misurata con riferimento ad una rilevazione annuale.

### 3. OPZIONI DI INTERVENTO E VALUTAZIONE PRELIMINARE

L'opzione zero è stata valutata come non percorribile in quanto il "non intervento" non sarebbe in grado di fornire una risposta valida al raggiungimento degli obiettivi prefissati e descritti al paragrafo 2, comportando il perdurare delle criticità che si intendono superare. L'opzione considerata dall'intervento normativo è dettata dalla necessità di dare seguito ai criteri di delega contenuti nella legge 22 dicembre 2021, n. 227, intervenendo con novelle su atti normativi di assetto di carattere generale. Tale opzione è da considerarsi congrua anche in ottica di mainstreaming, risultando gli interventi assolutamente innescati dentro le più ampie politiche di organizzazione dei servizi.

In alternativa, alla soluzione prospettata individuata all'art. 3, comma 1, in cui la medesima persona è investita della funzione della sezione f) del PIAO e della funzione di responsabile del processo di inserimento delle persone con disabilità nell'ambiente lavorativo, avrebbero potuto prevedersi figure differenziate che, in astratto, avrebbero potuto avere modalità gestionali operative diverse: soluzione che avrebbe portato con sé il rischio di trattamenti differenziati.

Si realizza infatti un'accessibilità universale dei servizi e si interviene anche a modificare le dinamiche ed i luoghi di lavoro a tutela di tutti i lavoratori, partendo da quelli con disabilità.

### 4. COMPARAZIONE DELLE OPZIONI E MOTIVAZIONE DELL'OPZIONE PREFERITA

#### 4.1 Impatti economici, sociali e ambientali per categoria di destinatari

I destinatari diretti dell'intervento sono le pubbliche amministrazioni ed i concessionari dei pubblici servizi, che però non avranno oneri economici, dovendo riorganizzarsi nell'ambito delle proprie risorse e dotazioni organiche.

Le amministrazioni destinatarie dirette del provvedimento sono circa 9.700 (fonte: conto annuale 2020) e quelle con meno di 50 dipendenti per le quali il Piao trova applicazione in forma semplificata sono pari all'82% del totale.

Più nel dettaglio, circa il 70% dell'aggregato costituito da amministrazioni dello Stato, agenzie, enti pubblici non economici presenta una consistenza di personale in servizio inferiore alle 50 unità, mentre a livello di amministrazioni locali, l'83% di esse (in prevalenza Comuni) presenta meno di 50 dipendenti.

Amministrazioni tenute all'adozione del PIAO	TOTALI		di cui < 50 DIP			
	Enti	Dip	Enti	% su TOT	Dip	% su tot
<b>CENTRALI</b>	256	1.933.401	177	69%	2.029	0,10%
<b>LOCALI</b>	9.447	1.207.115	7.810	83%	96.455	7,99%



<b>di cui Comuni</b>	7.207	404.934	5.910	82%	85.946	21%
<b>TOTALE</b>	<b>9.703</b>	<b>3.140.516</b>	<b>7.987</b>	<b>82%</b>	<b>98.484</b>	<b>3%</b>
<b>Fonte: Elaborazione UOLP su dati Conto annuale RGS 2020. Dati al 31/12/2020.</b>						

I destinatari indiretti del provvedimento sono individuabili in cittadini e nella collettività nel suo complesso ed, in particolare, sulle persone con disabilità e sui familiari degli stessi. Nel nostro Paese le persone con disabilità che soffrono a causa di problemi di salute, di gravi limitazioni che impediscono loro di svolgere attività abituali sono il 5,2% della popolazione, pari a 3,8 milioni di persone.

Secondo dati ISTAT, la “geografia della disabilità” vede al primo posto le Isole, con una prevalenza del 6,5%, contro il 4,5% del Nord ovest. Le Regioni nelle quali il fenomeno è più diffuso sono l’Umbria e la Sardegna (rispettivamente, il 6,9% e il 7,9% della popolazione).

Lombardia e Trentino Alto Adige sono, invece, le Regioni con la prevalenza più bassa: il 4,1% e 3,8% rispettivamente.

Ne consegue, pertanto, che gli impatti attesi per la collettività, per le persone con disabilità e per i relativi nuclei familiari sono favorevoli e discendono dalla nuova organizzazione, con risorse umane invariate, delle amministrazioni e dei concessionari dei pubblici servizi che permetterà una maggiore accessibilità ed inclusività di tutti i loro servizi pubblici delle Pubbliche Amministrazioni e dei concessionari, oltre che di una maggiore e più efficace inclusività dell’organizzazione e dei luoghi di lavoro per le persone con disabilità.

#### **4.2 Impatti specifici**

##### **A. Effetti sulle PMI (Test PMI)**

Non sussistono specifici effetti da segnalare.

##### **B. Effetti sulla concorrenza**

Non si ravvisano effetti sulla concorrenza.

##### **C. Oneri informativi**

Non si ravvisano oneri informativi.

##### **D. Rispetto dei livelli minimi di regolazione europea**

Non si ravvisa un impatto dal punto di vista del rispetto dei livelli minimi di regolazione europea, anzi si rendono accessibili i servizi pubblici.

#### **4.3 Motivazione dell'opzione preferita**

L’opzione considerata dall’intervento normativo è dettata dalla necessità di dare seguito ai criteri di delega contenuti nella legge 22 dicembre 2021, n. 227, intervenendo con novelle su atti normativi di assetto di carattere generale. Tale opzione è da considerarsi congrua anche in ottica di mainstreaming, risultando gli interventi assolutamente innescati dentro le più ampie politiche di organizzazione dei servizi.

## **5. MODALITA' DI ATTUAZIONE E MONITORAGGIO**

### **5.1 Attuazione**

Le disposizioni, una volta entrate in vigore, sono di immediata applicazione.

## **5.2 Monitoraggio**

Il sistema di monitoraggio fa capo al Ministro per le disabilità e attraverso le Amministrazioni rispettivamente competenti si procederà a verificare il funzionamento del sistema stesso con la previsione di una relazione annuale e dei report periodici che, attraverso un'analisi sintetica, compiano un riepilogo sull'attività svolta, sul grado di soddisfazione dell'utenza e sulle criticità riscontrate.

Il sistema di monitoraggio dello stato di avanzamento del Pnrr, impone un controllo basato sui risultati (*target e milestone*), attraverso sistemi di rilevazione idonei a monitorare i risultati effettivi generati dai provvedimenti adottati ed il grado di raggiungimento degli obiettivi fissati.

Il tema della riforma e della riqualificazione dei servizi pubblici è legato a importanti *milestone* del PNRR relative alla PA ed, in particolare, alla Missione 5 - Componente 2 - Sottocomponente 1 ("Servizi sociali, disabilità e marginalità sociale": *"Investire per ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale riqualificando le aree pubbliche e promuovendo attività culturali e sportive. Una specifica linea di intervento supporta persone con disabilità o non autosufficienti"*)

Le disposizioni contenute nel provvedimento oggetto di analisi introducono degli obiettivi operativi trasversali che risultano funzionali all'accessibilità ai cittadini con disabilità, su base di uguaglianza con gli altri, ai servizi forniti dalle pubbliche amministrazioni e dai concessionari di pubblici servizi.

### **CONSULTAZIONI SVOLTE NEL CORSO DELL'AIR**

Non vi sono state consultazioni.

### **PERCORSO DI VALUTAZIONE**

Il percorso di analisi è stato svolto sulla base delle risultanze dei lavori della Commissione di studio redigente, istituita con decreto del Ministro per le disabilità del 9 febbraio 2022.

## ANALISI TECNICO-NORMATIVA (A.T.N.)

(Allegato "A" alla direttiva del P.C.M. del 10 settembre 2008 - G.U. n. 219 del 2008)

**Amministrazione proponente:** Ministro per le disabilità – Autorità politica delegata in materia di disabilità

**Titolo:** Decreto legislativo in materia di riqualificazione dei servizi pubblici per l'inclusione e l'accessibilità in attuazione dell'articolo 2, comma 2, lettera e) della legge 22 dicembre 2021, n. 227.

### PARTE I. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

**1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di governo.** Obiettivo del decreto legislativo in oggetto è quello di dare attuazione all'articolo 2, comma 2, lettera e), della legge 22 dicembre 2021, n. 227, il quale prevede l'introduzione nel nostro ordinamento di disposizioni atte a garantire l'accessibilità alle pubbliche amministrazioni da parte dei cittadini con disabilità e l'uniformità della tutela dei lavoratori con disabilità presso le pubbliche amministrazioni sul territorio nazionale. Tale sistema si integra nel rispetto del diritto europeo e internazionale in materia e in conformità all'articolo 117 della Costituzione e agli statuti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano e alle relative norme di attuazione.

Nel dettaglio, il perimetro della legge di delegazione, individua ben otto profili di intervento affrontati dal decreto legislativo, concernenti:

- l'individuazione di una figura dirigenziale preposta alla programmazione strategica della piena accessibilità, fisica e digitale, delle amministrazioni da parte delle persone con disabilità;
- la partecipazione dei rappresentanti delle associazioni delle persone con disabilità nell'ambito della formazione della relativa sezione del piano integrato di attività e organizzazione relativa alla programmazione strategica;
- l'introduzione di specifici obiettivi, diretti all'effettiva inclusione sociale e possibilità di accesso alle persone con disabilità, tra quelli di produttività delle amministrazioni già previsti ai sensi della normativa vigente;
- la previsione che i rappresentanti delle associazioni delle persone con disabilità possano presentare osservazioni sui documenti relativi al Piano della performance, relativamente ai profili che riguardano le possibilità di accesso e l'inclusione sociale delle persone con disabilità;
- l'introduzione, fra gli obiettivi da valutare ai fini della performance del personale dirigenziale, di quelli riguardanti il rispetto degli obiettivi derivanti dalla programmazione strategica della piena accessibilità;
- la nomina, da parte dei datori di lavoro pubblici, di un responsabile del processo di inserimento delle persone con disabilità nell'ambiente di lavoro, anche allo scopo di garantire l'accomodamento ragionevole;

- la previsione dell'obbligo per i concessionari dei pubblici servizi di indicare, nella carta dei servizi, i livelli di qualità del servizio erogato che assicurino alle persone con disabilità l'effettiva accessibilità delle prestazioni;
- l'estensione del ricorso per l'efficienza delle amministrazioni e dei concessionari di servizi pubblici alla mancata attuazione o alla violazione dei livelli di qualità dei servizi essenziali per l'inclusione sociale e la possibilità di accesso delle persone con disabilità oppure degli obblighi previsti dalla normativa vigente in materia.

Il Decreto legislativo, attuando la legge 227/2021, concorre altresì all'attuazione della riforma 1.1 prevista dalla Missione 5 "Inclusione e Coesione" Componente 2 "Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e Terzo settore" del PNRR.

Tale intervento è coerente, infine, con il programma di Governo e con le linee programmatiche del 25 gennaio 2023 del Ministro On. Alessandra Locatelli, in quanto finalizzato a riqualificare i servizi pubblici offerti dalla Pubblica amministrazione, in una prospettiva pienamente rispondente alle esigenze delle persone di inclusione e accessibilità.

## **2) *Analisi del quadro normativo nazionale.***

Il quadro normativo risulta essere il seguente:

- legge 22 dicembre 2021, n. 227;
- decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
- decreto-legge 9 giugno 2021, n.80;
- decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150;
- decreto legislativo 20 dicembre 2009, n. 198.

## **3) *Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.***

L'intervento normativo, in attuazione dell'articolo 2, comma 2, lettera e), della legge 22 dicembre 2021, n. 227, integra le disposizioni relative all'articolo 6 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, agli articoli 3, 5 e 9 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, all'articolo 39-ter del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 20 dicembre 2009, n. 198.

## **4) *Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali***

Non si rilevano profili di incompatibilità con i principi costituzionali.

## **5) *Analisi delle compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.***

Non si rilevano profili di incompatibilità con le competenze e le funzioni delle Regioni ordinarie ed a statuto speciale, nonché degli Enti locali.

## **6) *Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.***

L'intervento regolatorio è compatibile con i suddetti principi poiché non incide sulle competenze degli enti territoriali diversi dallo Stato.

## **7) *Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.***

Non è prevista rilegificazione né l'utilizzazione della delegificazione.

## **8) *Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.***

Non risultano progetti di legge vertenti su analoga materia.

**9) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo progetto.***

Non risultano orientamenti prevalenti della giurisprudenza ovvero giudizi di costituzionalità pendenti sui medesimi o analoghi progetti.

## **PARTE II. CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE**

**10) *Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.***

Il provvedimento legislativo è pienamente compatibile con l'ordinamento europeo.

**11) *Verifica dell'esistenza di procedure d'infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto.***

Sulle materie trattate dalla proposta normativa non vi sono procedure di infrazione.

**12) *Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.***

L'intervento normativo risulta pienamente compatibile con gli obblighi internazionali.

**13) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia dell'Unione europea sul medesimo o analogo oggetto.***

Non risultano esserci giudizi pendenti dinanzi alla Corte di Giustizia europea nelle medesime materie.

**14) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.***

Non risultano esserci giudizi pendenti innanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo sui medesimi o analoghi oggetti.

**15) *Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione Europea.***

Non vi sono indicazioni in merito.

## **PARTE III. ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO**

**1) *Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.***

Non sono state introdotte nuove definizioni normative.

**2) *Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni e integrazioni subite dai medesimi.***

La verifica è stata effettuata con esito positivo.

**3) *Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.***

Diversi sono i ricorsi alla tecnica della novella legislativa, in particolare si rintracciano:

- all'articolo 3, con l'inserimento dei commi 2-*bis* e 2-*ter* all'articolo 6 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80;
- all'articolo 4, comma 1, con un'integrazione all'articolo 5, comma 01. lettera b), del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150;
- all'articolo 4, comma 2, con l'inserimento del comma 4-*bis* all'articolo 3 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150;
- all'articolo 5, con l'introduzione della lettera d-*bis* all'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150;
- all'articolo 7, con la sostituzione del vigente comma 1 dell'articolo 39-*ter* del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con i commi 1 e 1-*bis*;
- all'articolo 9, con la modifica all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 20 dicembre 2009, n. 198.

**4) *Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.***

Non si rintracciano effetti abrogativi impliciti di disposizioni in vigore.

**5) *Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.***

Il provvedimento in esame non contiene disposizioni aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica.

**6) *Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.***

Non risultano deleghe aperte sul medesimo oggetto.

**7) *Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione.***

Non si ravvisano nel testo atti successivi attuativi.

**8) *Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.***

Non sono stati utilizzati dati e riferimenti statistici e non si ravvisa la necessità di commissionare elaborazioni statistiche.